Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 29 settembre 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV, n. 1713.
Approvazione del regolamento sul matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2356, che sostituisce l'art. 30 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514;
Visto l'art. 23 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, contenente modificazioni al predetto testo unico;
Visto il R. decreto 17 febbraio 1907, n. 141, riguardante il matrimonio dei militari di truppa;
Visto il R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, che approva il regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — È approvato l'annesso regolamento sul matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 94. — MANCINI.

Regolamento sul matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito.

Art. 1. — I sottufficiali del Regio esercito in servizio per contrarre matrimonio devono ottenerne autorizzazione a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2356, e del presente regolamento.

Tale autorizzazione non è richiesta per i sottufficiali richiamati o trattenuti, dopo terminati gli obblighi di servizio derivanti dalla ferma di leva o da ferme volontariamente assunte; essi devono, però, subito informare il comandante del corpo o reparto cui sono effettivi dell'avvenuto matrimonio.

Art. 2. — Le categorie di sottufficiali addetti a speciali servizi tecnici che, a senso dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2356, possono essere ammessi a contrarre matrimonio indipendentemente dalla loro anzianità di servizio e senza limitazione di numero sono le seguenti:

a) sottufficiali capi officina reggimentali e capi meccanici presso i reggimenti di artiglieria di tutte le specialità; sottufficiali capi armaiuoli e telemetristi della categoria *A*; sottufficiali guardabatteria nei forti, guardamunizioni e artificieri;

b) sottufficiali capistazione e macchinisti del reggimento ferrovieri del genio; capi laboratori riparazioni e capi armaiuoli, capi operai meccanici motoristi di tutte le specialità del genio; sottufficiali capi operai elettricisti e guardamine dei reggimenti minatori del genio;

c) sottufficiali capi radiotelegrafisti di 1ª e 2ª classe; sottufficiali capi radiotelegrafisti e capi operai radio-elettricisti-montatori appartenenti all'istituto militare superiore delle trasmissioni ed all'officina militare radiotelegrafica ed elettrotecnica;

d) sottufficiali motoristi di verricello, elettricisti, apparecchiatori e gassisti degli aerostieri; sottufficiale capo operaio fotografo delle compagnie fotografi;

e) sottufficiali capi officina, capi meccanici e motoristi automobilisti addetti agli stabilimenti e alle officine dei reggimenti bersaglieri, carri armati, cavalleria e dei centri automobilistici;

f) sottufficiali maniscalchi;

g) sottufficiali musicanti;

h) sottufficiali di sanità, categoria infermieri;

i) sottufficiali capi mugnai e capi meccanici addetti agli stabilimenti di commissariato.

Art. 3. — I marescialli maggiori, capi ed ordinari possono essere autorizzati a contrarre matrimonio senza limitazione di numero, sempre che abbiano la prescritta anzianità minima di dieci anni di servizio.

Art. 4. — Possono anche essere ammessi a contrarre matrimonio senza limitazione di numero i sottufficiali, ancorchè di grado inferiore a quello di maresciallo ordinario, che si trovino nella posizione di servizio territoriale, contemplata dagli articoli 15 e 16 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, nonchè quelli delle seguenti categorie, sempre quando però abbiano compiuto dieci anni di servizio:

a) sottufficiali dei depositi cavalli stalloni e dei depositi allevamento cavalli;

b) sottufficiali trombettieri;

c) sottufficiali guardaforte, guardacolombaie effettivi, guardamagazzini dei depositi di mobilitazione, addetti alle biglietterie militari, custodi presso le direzioni e stabilimenti di artiglieria.

Art. 5. — I sergenti maggiori dei vari corpi ed istituti, sempre che contino la prescritta anzianità di servizio, possono essere ammessi a contrarre matrimonio nella misura della metà del numero complessivo dei sottufficiali di detto grado effettivi a ciascun corpo o istituto.

Art. 6. — I sergenti maggiori del personale di governo degli stabilimenti militari di pena possono invece essere ammessi a sposare nella misura dei due terzi del loro numero complessivo.

Art. 7. — Nel computo di cui ai due articoli precedenti non deve tenersi conto dei sottufficiali di cui al secondo comma dell'art. 1 ed all'art. 4.

Art. 8. — L'autorizzazione a contrarre matrimonio è concessa per delegazione del Ministro per la guerra:

a) dai comandanti delle divisioni di fanteria, celeri ed alpine e dai comandanti delle zone militari per i sottufficiali effettivi ai reparti da essi dipendenti;

b) dai comandanti dell'istituto superiore di guerra, delle Regie accademie e scuole di applicazione, delle scuole di applicazione di cavalleria e di sanità militare, delle scuole centrali militari per i sottufficiali da loro dipendenti, effettivi a detti enti;

c) dai comandanti di corpo d'armata per i sottufficiali effettivi a corpi, reparti o servizi posti alle loro dirette dipendenze o comunque non dipendenti dalle autorità di cui alle lettere *a*) e *b*).

Per i sottufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 23 della legge 23 giugno 1934-XII, n. 1093, l'autorizzazione spetta esclusivamente al Ministero della guerra.

Spetta alle predette autorità di accertare l'esistenza delle condizioni richieste per la concessione della autorizzazione e di decidere sulla convenienza di acconsentire alle domande presentate dai sottufficiali.

Art. 9. — La domanda per ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio, redatta a termini delle leggi sul bollo, dev'essere presentata al comandante di corpo o capo di servizio ed essere diretta, a seconda dei casi, alle autorità indicate nell'art. 8.

Essa deve contenere l'indicazione del cognome, nome ed età della futura sposa, il nome del padre di essa, il loro domicilio e la loro condizione.

Qualora il sottufficiale trovisi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 23 della legge 23 giugno 1934-XII, n. 1093, egli deve altresì specificare nella domanda le ragioni per le quali chiede l'autorizzazione a sposare prima di aver raggiunta la prescritta anzianità.

Il sottufficiale deve dichiarare nella domanda gli eventuali impedimenti che si opponessero al matrimonio per ragioni di età o per vincolo di parentela, indicando anche la data dell'istanza presentata alla competente autorità giudiziaria per ottenere la dispensa.

In tal caso l'autorità cui spetta di decidere sull'autorizzazione a senso dell'art. 8 deve sospendere la sua decisione fino a quando l'autorità giudiziaria non si sia pronunciata sull'istanza di dispensa.

Art. 10. — La priorità fra più domande è determinata dalla data della loro presentazione al comandante di corpo o capo di servizio; a parità di date, si darà la precedenza alla domanda del più elevato in grado o del più anziano.

Art. 11. — Ricevuta la domanda, il comandante del corpo o capo di servizio accerta se il richiedente si trova nelle condizioni volute per conseguire la chiesta autorizzazione e, per mezzo dell'autorità politica e in via riservata, assume le necessarie informazioni sulla moralità e sulla condizione economica e sociale della futura sposa e della sua famiglia.

Art. 12. — Raccolte queste informazioni, il comandante di corpo o capo di servizio darà corso, per via gerarchica, alla domanda di matrimonio, esprimendo il suo motivato parere sulla convenienza del medesimo e fornendo tutti gli schiarimenti atti a porre l'autorità decidente in grado di pronunciarsi con cognizione di causa e di impedire quelle unioni che possano riuscire di detrimento al servizio ed al decoro del carattere militare.

Qualora la domanda debba essere inoltrata al Ministero della guerra a senso del penultimo comma dell'art. 8, le varie autorità gerarchiche dovranno allegarvi, oltre le informazioni prescritte dall'art. 11, i documenti atti a comprovare l'opportunità di derogare, nel caso, al requisito dell'anzianità di servizio ed esprimere motivato parere anche su tale opportunità.

Alla domanda va unito, in ogni caso, copia della cartella personale del sottufficiale.

Art. 13. — Ottenuta l'autorizzazione a senso dell'art. 8, il comandante di corpo o capo di servizio rilascerà al sottufficiale, su carta da bollo da L. 4, una dichiarazione comprovante l'autorizzazione ed indicante le generalità del militare e della sposa e l'autorità che ha concesso l'autorizzazione.

Art. 14. — Questa dichiarazione ha il solo effetto di prova dell'avvenuta concessione dell'autorizzazione.

Sia l'autorizzazione sia la dichiarazione di cui all'art. 13 non dispensano il sottufficiale dall'osservanza di tutte le disposizioni delle leggi dello Stato relative al matrimonio.

Art. 15. — Il sottufficiale che ha ottenuto l'autorizzazione a contrarre matrimonio deve presentare la dichiarazione prevista dall'art. 13 all'ufficiale dello stato civile, dal quale, celebrato o trascritto il matrimonio, ritirerà un estratto dell'atto relativo e lo consegnerà al comandante di corpo o capo di servizio.

Art. 16. — L'autorizzazione a contrarre matrimonio rimane priva di effetto qualora il matrimonio medesimo non sia celebrato nel termine di sei mesi dalla data della dichiarazione di cui all'art. 13.

Scaduto tale termine il sottufficiale, per contrarre matrimonio anche con la stessa persona, deve rinnovare la domanda con le medesime modalità contenute nel presente regolamento.

Art. 17. — Il sottufficiale che contrae matrimonio senza autorizzazione, o matrimonio valido ai soli effetti religiosi, può essere dispensato dal servizio ai sensi del regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, sulla semplice prova del fatto e senz'uopo di esperire la prescritta procedura.

I comandanti di corpo, che abbiano indizio che un sottufficiale siasi venuto a trovare nelle condizioni di cui al comma precedente, provvedono a raccogliere tutte le prove al riguardo e, per via gerarchica, trasmettono gli atti al Ministero per le sue decisioni, formulando motivata proposta.

Le varie autorità gerarchiche esprimeranno motivato parere su tale proposta.

Art. 18. — Nel caso d'imminente pericolo di vita, se il sottufficiale ha prole naturale vivente che intende legittimare, può contrarre matrimonio anche senza averne ottenuto l'autorizzazione, salvo i casi di impedimento contemplati nel codice civile, ma informandone immediatamente il comandante di corpo o capo di servizio.

In tal caso i comandanti di corpo o capi di servizio ne riferiranno per via gerarchica al Ministero, trasmettendo l'atto di matrimonio e i documenti comprovanti lo stato di famiglia posteriore al matrimonio stesso ovvero atti a dimostrare che, nel momento del matrimonio, vi era già prole concepita. Le autorità gerarchiche vi apporranno le osservazioni del caso.

Art. 19. — Le disposizioni del presente regolamento, tranne quelle di cui agli articoli 17 e 18, non sono applicabili ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali, pei quali vigono speciali disposizioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. 1714.
Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della parrocchia di S. Maria dei Barbuti, in Salermo.

N. 1714. R. decreto 3 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Salerno in data 25 gennaio 1936, relativo al trasferimento della parrocchia di S. Maria dei Barbuti in Salerno, dalla Chiesa omonima a quella della Sacra Famiglia in frazione Fratte della stessa città.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV, n. 1715.
Attribuzione della denominazione « Granilia » a borgata rurale in comune di Ramacca.

N. 1715. R. decreto 7 agosto 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, alla borgata rurale in costruzione nell'ex feudo Mandre Bianche in comune di Ramacca, viene attribuita la denominazione « Granilia ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV, n. 1716.
Denominazione della Regia scuola artistico-industriale « Giuseppe Pellegrino », in Lecce.

N. 1716. R. decreto 7 agosto 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia scuola artistico-industriale « Giuseppe Pellegrino » in Lecce, assume la denominazione di Regia scuola d'arte applicata all'industria « Giuseppe Pellegrino ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. 1717.
Autorizzazione al Collegio-convitto « S. Carlo » di Modena ad acquistare un terreno.

N. 1717. R. decreto 3 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'ente morale Collegio-convitto « S. Carlo » di Modena viene autorizzato ad acquistare dalla ditta Fratelli Friedmann un terreno sito nel comune di Modena, Villa Faustino, misurante ettari 9, 13 are, 23 centiare per il prezzo di L. 354.632.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. 1718.
Erezione in ente morale della Fondazione « Francesco Barbaro » in Reggio Calabria.

N. 1718. R. decreto 3 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Fondazione « Francesco Barbaro » in Reggio Calabria avente per iscopo il conferimento di premi per studi o progetti, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 16 luglio 1936-XIV.
Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Livorno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della sopracitata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;

Ritenuto che l'Istituto per le case popolari di Livorno è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della citata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Livorno;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente e del vice presidente del cennato Istituto provinciale, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata legge e giusta l'art. 4 dello statuto organico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I signori gr. uff. avv. Aleardo Campana e gr. uff. ing. Piero Liguori, sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Livorno.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1936 - Anno XIV
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 286.

(3847)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1936-XIV.
Riconoscimento dell'Istituto per le case popolari di Livorno come « Istituto fascista autonomo provinciale ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;

Visto lo statuto-tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il R. decreto 18 agosto 1928, con il quale l'Istituto per le case popolari di Livorno fu riconosciuto come corpo morale;

Ritenuta l'opportunità di riconoscere il cennato Ente come Istituto autonomo provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto lo schema di statuto organico approvato dal Consiglio di amministrazione del sopracennato Ente con delibere del 31 maggio 1936, e 5 luglio 1936;

Decreta:

L'Istituto delle case popolari di Livorno è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Livorno ».

E' approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale, composto di 27 articoli.

L'esercizio finanziario in corso del cennato Istituto avrà termine il 28 ottobre 1936-XIV.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 2 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1936 - Anno XIV
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 320.

(3848)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1936-XIV.
Autorizzazione all'Azienda autonoma della stazione di turismo di Perugia ad applicare speciali contribuzioni sugli spettacoli e trattenimenti.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la domanda in data 25 aprile 1936-XIV, con la quale il presidente del Comitato locale per l'amministrazione dell'Azienda autonoma della stazione di turismo di Perugia, in esecuzione della deliberazione adottata dal detto consesso in adunanza del 21 novembre 1935-XIV, chiede l'autorizzazione ad applicare speciali contributi sui biglietti d'ingresso agli spettacoli e trattenimenti nella misura fissa del 5 per cento sul relativo prezzo;

Considerato che i proventi dell'imposta di soggiorno e del contributo speciale di cura risultano insufficienti a fronteggiare tutte le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda suddetta;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Giunta provinciale amministrativa di Perugia in seduta del 6 aprile 1936-XIV;

Veduti l'art. 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, modificato col R. decreto-legge 12 luglio 1934-XII, n. 1398, nonchè gli articoli 20 e 21 del regolamento approvato con R. decreto 12 agosto 1927-V, n. 1615;

Decreta:

L'Azienda autonoma della stazione di turismo di Perugia è autorizzata ad applicare speciali contribuzioni sui biglietti d'ingresso agli spettacoli e trattenimenti nella misura fissa del 5 per cento sul relativo prezzo.

Il prefetto della provincia di Perugia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. — *p. Il Ministro per l'interno:* BUFFARINI.

(3835)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1936-XIV.
Autorizzazione all'Azienda autonoma della stazione di soggiorno di Cattolica ad applicare speciali contribuzioni sugli spettacoli e trattenimenti.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la domanda in data 11 marzo 1936-XIV, con la quale il presidente dell'Azienda autonoma della stazione di soggiorno di Cattolica, in esecuzione di deliberazione adottata da quel Comitato locale in adunanza del 22 febbraio precedente, chiede l'autorizzazione ad applicare una speciale contribuzione sui biglietti d'ingresso agli spettacoli e trattenimenti nella misura fissa del 5 per cento sul prezzo relativo;

Considerato che i proventi delle imposte e di cura e di soggiorno e del contributo speciale di cura riscossi dall'Azienda si addimostrano insufficienti in rapporto alle esigenze del bilancio dell'ente;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Giunta provinciale amministrativa di Forlì in seduta del 27 maggio 1936-XIV;

Veduti l'art. 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, modificato col R. decreto-legge 12 luglio 1934-XII, n. 1398, nonchè gli articoli 20 e 21 del regolamento approvato con R. decreto 12 agosto 1927-V, n. 1615;

Decreta:

L'Azienda autonoma della stazione di soggiorno di Cattolica è autorizzata ad applicare una speciale contribuzione sui biglietti d'ingresso agli spettacoli e trattenimenti nella misura del cinque per cento sul prezzo relativo.

Il prefetto di Forlì è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. — *p. Il Ministro per l'interno:* BUFFARINI.

(3836)

ORDINANZA MINISTERIALE 19 settembre 1936-XIV.
Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio, e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 24 marzo 1930-VIII, n. 436;

Veduti i decreti 13 febbraio 1931-IX e 22 agosto 1933-XI del Capo del Governo, concernenti gli esami di abilitazione nelle discipline statistiche;

Veduto il regolamento per gli esami di abilitazione all'esercizio professionale, approvato con R. decreto 14 ottobre 1932-X, n. 1366;

Ordina:

Art. 1. — E' indetta per il mese di novembre 1936-XV la sessione annuale degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio, e di abilitazione nelle discipline statistiche.

Art. 2. — Sono sedi di esami di Stato le Università e gli Istituti superiori elencati nella tabella annessa alla presente ordinanza, per l'abilitazione all'esercizio della professione o delle professioni rispettivamente indicate nella tabella stessa.

Art. 3. — I candidati agli esami di Stato possono scegliere la sede di esame tra quelle indicate nella tabella annessa alla presente ordinanza, salvo le limitazioni di cui all'art. 5, e fermo restando che, in nessun caso possono presentarsi agli esami in quelle sedi nelle quali siano stati iscritti nell'ultimo biennio o vi abbiano conseguito la laurea o il diploma che è titolo di ammissione agli esami medesimi. E' fatta eccezione pei candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale, che debbono sostenere gli esami stessi presso la Regia università di Firenze.

Art. 4. — I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione non oltre il 15 novembre 1936-XV alla segreteria dell'Università o dell'Istituto superiore ove intendano sostenere gli esami.

La domanda deve essere redatta e documentata in conformità dell'art. 6 del R. decreto 14 ottobre 1932-X, n. 1366 (salvo il disposto dell'art. 76 del decreto stesso), e dell'art. 5 del decreto 13 febbraio 1931-IX, del Capo del Governo, modificato dall'art. 3 del decreto 22 agosto 1933-XI.

Possono essere accettate domande non corredate dal titolo originale o certificato di laurea o diploma, che però il candidato deve produrre prima dell'inizio della sessione (fissato nel successivo articolo 7) per essere ammesso a sostenere le prove. In tal caso all'atto della presentazione della domanda, il candidato deve dichiarare per iscritto che non si trova nelle condizioni d'incompatibilità previste dall'art. 4, comma primo, del R. decreto 14 ottobre 1932-X, n. 1366.

Salvo l'eccezione di cui al comma precedente, le domande non completamente documentate non possono in alcun caso venir prese in considerazione. Comunque, ai fini dell'assegnazione della sede, di cui all'art. 5, sarà data la preferenza alle domande corredate del titolo accademico.

Art. 5. — Nella tabella annessa alla presente ordinanza è indicato il numero massimo dei candidati che possono sostenere gli esami di Stato in ciascuna sede.

Le segreterie delle Università e Istituti superiori sedi di esami di Stato ricevono le domande che sono presentate dai candidati, anche in eccedenza del numero massimo indicato per ciascuna sede.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine, di cui all'art. 4 della presente ordinanza, le segreterie delle Università e degli Istituti superiori sedi di esami di Stato comunicano telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati che presentarono la completa documentazione (salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 4) facendo presente, per gli eventuali eccedenti, le incompatibilità per altre sedi. Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere, la segnalazione dei candidati eccedenti deve specificare il ramo d'ingegneria prescelto (civile, industriale, navale, aeronautico, minerario).

Il Ministero, tenuto conto delle informazioni ricevute, provvede alla ripartizione dei candidati, che in ciascuna sede eccedono il numero prescritto, tra le sedi nelle quali si sono presentati candidati in numero inferiore a quello massimo, e per cui non risultino incompatibilità, e ne informa le segreterie delle Università e degli Istituti superiori interessati, che debbono con la massima sollecitudine trasmettere le domande dei candidati in soprannumero alle sedi indicate dal Ministero e darne immediata comunicazione agli interessati.

Art. 6. — La prova scritta degli esami di abilitazione nelle discipline statistiche consisterà nello svolgimento di un argomento di statistica economica.

Art. 7. — Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 30 novembre 1936-XV e si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai presidenti delle Commissioni esaminatrici e reso noto con avvisi affissi nell'albo dell'Università o Istituto superiore sede di esame.

Roma, addì 19 settembre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Tabella delle sedi degli esami di abilitazione all'esercizio professionale nella sessione dell'anno 1936-XV.

Per la professione di medico-chirurgo	Numero massimo di candidati
R. Università Bologna	250
R. Università Cagliari	150
R. Università Firenze	250
R. Università Napoli	250
R. Università Palermo	250
R. Università Parma	220
R. Università Pavia	250
R. Università Perugia	220
R. Università Siena	220
R. Università Torino	250

Per la professione di chimico	Numero massimo di candidati
R. Università Bologna	70
R. Università Genova	60
R. Università Messina	50
R. Università Napoli	70
R. Università Padova	60
R. Università Pavia	60
R. Università Roma	70
R. Università Torino	60

Per la professione di architetto	Numero massimo di candidati
R. Istituto sup.re d'ingegneria Milano	40
R. Università Roma	40
R. Istituto sup.re d'architettura Venezia	30

Per la professione di farmacista	Numero massimo di candidati
R. Università Bari	80
R. Università Catania	100
R. Università Genova	100
R. Università Napoli	100
R. Università Padova	100
R. Università Pavia	80
R. Università Roma	100
R. Università Torino	100

Per la professione di perito forestale	Numero massimo di candidati
R. Università Firenze	—

Per la professione di ingegnere (limitatamente ai rami di ingegneria indicati per ciascuna sede nella presente tabella)		Numero massimo di candidati
R. Università Bologna	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque.	100
R. Università Genova	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie; architettura e costruzione navale; costruzioni navali e meccaniche.	100
R. Istituto sup.re d'ingegneria Milano	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie; miniere e metallurgia.	180
R. Università Napoli	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie; architettura e costruzione navale; costruzioni navali e meccaniche.	180
R. Università Padova	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie.	150
R. Università Palermo	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimico-agrarie.	100
R. Università Pisa	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque.	80
R. Università Roma	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; miniere e metallurgia; costruzioni aeronautiche.	180
R. Istituto sup.re d'ingegneria Torino	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie; miniere e metallurgia; costruzioni aeronautiche.	180

Per la professione di agronomo	Numero massimo di candidati
R. Università Bologna	60
R. Università Firenze	60
R. Università Napoli	60

Per la professione in materia di economia e commercio	Numero massimo di candidati
R. Università Genova	200
R. Università Napoli	200
R. Università Roma	250
R. Università degli studi economici e commerciali Trieste	200

Per la professione di veterinario	Numero massimo di candidati
R. Univesità Milano	70
R. Università Napoli	70
R. Università Pisa	70

Per l'abilitazione nelle discipline statistiche	Numero massimo di candidati
R. Università Bari	50
R. Università Bologna	50
R. Università Milano	60
R. Università Roma	60

(3829)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1936-XIV.

Entrata in vigore del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1657, concernente la registrazione, a mezzo di apposite marche da bollo, delle denunzie dei contratti verbali di locazione di fabbricati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1657, concernente la registrazione delle denunzie dei contratti verbali di locazione di fabbricati, che autorizza il Ministro per le finanze a stabilire la data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto stesso, nonchè a determinare le dimensioni, la forma, il colore ed ogni altro particolare della nuova serie di marche da bollo a doppia sezione dell'importo di L. 2,50; 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50 e 60 istituita con l'art. 4 su citato;

Decreta:

Art. 1. — Le disposizioni del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1657, riflettente la registrazione delle denunzie di contratti verbali di locazione di fabbricati, andranno in vigore il 10 ottobre 1936-XIV.

Art. 2. — Le nuove marche da bollo per la riscossione della tassa di registro sui contratti di locazione e sublocazione di fabbricati del valore di L. 2,50; 5; 10 e 15, sono stampate col sistema fotocalcografico su carta filigranata con corona.

Esse sono doppie, del formato di mm. 24×40 con perforatura centrale.

Il disegno, a sinistra della perforatura centrale, rappresenta un fabbricato moderno; quello di destra l'effige Sovrana vista di prospetto; ai lati ed in alto di ciascun disegno vi sono le diciture: « Contratti verbali di locazione fabbricati »; al centro due fasci littori, ed in basso il valore.

I colori sono:

per le marche da L. 2,50, arancione;
per le marche da L. 5, bruno rosso;
per le marche da L. 10, verde;
per le marche da L. 15, viola.

Art. 3. — Le nuove marche da bollo, per la registrazione dei contratti su menzionati, del valore di L. 20, 30, 40, 50 e 60, sono composte di due parti racchiuse da un filetto semplice formanti un rettangolo di mm. 44 1/2 x 55.

La vignetta posta a sinistra, rappresenta una costruzione edile di stile moderno e nella parte destra campeggia l'effige Sovrana.

Le due parti sono divise da un interspazio di mm. 2 per la perforatura, che è fiancheggiata da due fasci littori con le fasce invadenti le vignette.

Ogni fascio porta alla base un « nastro » accartocciato che si stende verso l'esterno per finire sopra i due nodi di Savoia che stanno in basso alle estremità laterali.

I due nastri recano un fondino lineare in senso orizzontale, sul quale è il valore in lettere e sopra questo, stampata tipograficamente, la numerazione.

Sotto i nastri ed a caratteri chiari su fondo scuro, è scritta la parola «Lire » ed il « valore » in cifre.

La cornice di tutta la marca è formata da una leggenda ripetuta due volte e cioè: « Contratti verbali di locazioni fabbricati » e dai fasci che fiancheggiano la perforatura. I caratteri della leggenda sono del tipo bastoncino moderno.

I colori delle marche, stampate col sistema calcografico, sono:

per quelle da L. 20, viola;
per quelle da L. 30, bleu;
per quelle da L. 40, verde;
per quelle da L. 50, bruno;
per quelle da L. 60, rosso.

La carta è quella normale per marche e francobolli calcografici senza filigrana continua ma recante ai margini la dicitura Ministero delle finanze in chiaro.

Art. 4. — Ai distributori secondari della suddetta nuova serie di marche verrà accordato l'aggio del 2 per cento, al lordo delle ritenute di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 settembre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Di Revel.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1936 - Anno XIV
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 347. — Gisci.

(3863)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 25 settembre 1936 un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1694, che ha dato approvazione all'Accordo fra l'Italia e il Guatemala stipulato mediante scambio di Note in data 6 giugno 1936 per regolare le relazioni di commercio e di navigazione fra i due Paesi.

(3876)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 9 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati in data 11 settembre 1936-XIV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1501, riguardante la proroga del termine per la pubblicazione dei regolamenti relativi al Codice postale e delle telecomunicazioni.

(3877)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si comunica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 23 settembre 1936-XIV, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1631, portante disposizioni integrative per la cessione obbligatoria dei crediti verso l'estero, dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero.

(3878)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 25 agosto 1936-XIV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1693, concernente la concessione, a titolo di riconoscenza nazionale, al Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, della corresponsione a vita del trattamento economico da lui goduto quale Comandante superiore A. O.

(3885)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 64520/377120 4731 25 A — Data: 26 aprile 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimenti — Intestazione: Morichetti Clelia fu Girolamo — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato nominativo Consolidato 5 % — Rendita L. 20.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 settembre 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: Potenza.

(3823)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2a *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** **Elenco n. 10**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 % (1934)	362530	395,50	Bovetti *Assunta* di Vincenzo, nubile, dom. a Torino.	Bovetti *Maria-Assunta* di Vincenzo, nubile, dom. a Torino.
Id.	442290	108,50	Bovetti *Assunta* di Vincenzo, moglie di Carena Vittorio, dom. a Torino.	Bovetti *Maria-Assunta* di Vincenzo, moglie, ecc come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	833938	231 —	Bovetti *Assunta* di Vincenzo, moglie di Carena Vittorio, dom. a Torino.	Bovetti *Maria-Assunta* di Vincenzo, moglie ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	43002	175 —	Bovetti *Assunta* di Vincenzo, moglie di Carena Vittorio, dom. a Torino.	Bovetti *Maria-Assunta* di Vincenzo, moglie ecc. come contro
Redim. 3,50 % (1934)	85682	35 —	*Giangiullo* Carmine fu Pietro, dom. a Palombaro (Chieti).	*Giangiullo* Carmine fu Pietro, dom come contro.
Id.	178477	210 —	Castelli Adriana fu Cesare, moglie di Levi Giulio; con usufrutto a Caro *Giulia* fu Moise, ved. di Castelli Cesare, dom. a Livorno	Castelli Adriana ecc. come contro; con usufrutto a Caro *Giuditta* fu Moise, ved. ecc. come contro.
Id.	55554	654,50	Castelli Adriana fu Cesare, moglie di Levi Giulio-Salvatore, dom. a Firenze; con usufrutto a Caro *Giulia* fu Moise ved di Castelli Cesare, dom. a Livorno, vincolata	Intestata come contro, con usufrutto a Caro *Giuditta* fu Moise. ved ecc come contro.
Id.	395510	56 —	Aragona Maria, nubile / Aragona Francesco } fu Gaetano, dom. a Cosenza; con usufrutto a *Miciulli Checchina* fu Antonio ved. Aragona, dom. a Carpanzano (Cosenza).	Intestate come contro; con usufrutto a *Micciulli Milania-Maria Francesca* fu Antonio, ved. ecc come contro.
Id.	248543	227,50	Aragona Consalvo fu Gaetano, dom. in Cosenza con usufrutto a *Miciulli Checchina* fu Antonio, ved. di Aragona Alfredo, dom. a Carpanzano (Cosenza).	Intestata come contro; con usufrutto a *Micciulli Milania-Maria-Francesca* fu Antonio, ved. ecc. come contro
Id.	395512	147 —		
Cons. 3,50 % (1906)	824927	17,50		
Redim. 3,50 % (1934)	364108	1750 —	Calderoni Alessandro fu Giuseppe; con usufrutto a Torgano *Maddalena* fu Giuseppe, ved. di Calderoni Giuseppe, dom. a Novara.	Intestata come contro; con usuf. a Torgano *Maria-Teresa-Maddalena* fu Giuseppe, ved. ecc. come contro.
Id.	387103	1750 —	Macchi Giuditta fu Luigi; con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente
Cons. 3,50 % (1906)	698119	1064 —	Naselli-Feo *Valeria* fu Francesco, moglie di Astengo Giuseppe, fu Luigi, dom. a Savona (Genova), vincolata.	Naselli-Feo *Anna-Maria-Valeria* fu Francesco. dom. a Savona (Genova) vincolata
Id.	567275	105 —	Crana *Marianna* fu Samuele, moglie di *Guarnieri* Carlo, dom. in Armeno (Novara).	Crana *Anna Maddalena* fu Samuele, moglie di *Guarnori* Carlo, dom. come contro.
Obbl. ferrov. 3 %	80585	1500 —	Dupuy *Teresa* fu *Alfonso* ved. di Moris Carlo, dom. a Torino.	Dupuy *Giulia-Teresa-Concettina* fu *Domenico-Giulio-Alfonso*, ved. ecc come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	832520	1400 —	Ospedale Civile di Barge (Cuneo) amm.to dalla Congregazione di Carità con usufrutto a Dagatti *Maddalena* fu Giuseppe, dom. a Barge (Cuneo).	Intestata come contro; con usufrutto a Dagatti *Maria-Maddalena* fu Giuseppe, dom. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	484214	1305,50	*Massotto* Giovanni fu Giorgio, minore sotto la p. p. della madre Botallo Margherita fu Antonio, ved. *Massotto*, dom. a Torino.	*Mossotto* Giovanni fu Giorgio, minore sotto la p. p. della madre Botallo Margherita fu Antonio, ved *Mossotto*, dom. a Torino.
Id.	119122	140 —	Pintacuda *Teresa* di Michele, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Palermo.	Pintacuda *Maria-Teresa* di Michele, minore ecc. come contro.
Id.	71944	119 —	Castelli *Alma* di *Guglielmo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Villongo S. Filastro (Bergamo).	Castelli *Agnese-Alma* di *Luigi-Guglielmo*, minore, ecc. come contro
Id.	470518	175 —	Selvaggi Maria di Cesare, *nubile*, dom. in Napoli.	Selvaggi Maria di Cesare, *minore* sotto la p. p del padre, dom. in Napoli.
Id.	66849	35 —	Piccoli Aldo fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Nati Rosa fu Giuseppe, dom. in Quarto dei Mille (Genova).	Piccoli Aldo fu *Carlo*, minore ecc. come contro
Cons. 5 %	552627	100 —	Tramontano Emilia di Rocco, nubile, dom. in S. Valentino Torio (Salerno); con usuf. vital. a Bove Maria-Carmina fu Salvatore, ved. di Pacelli Aniello, domiciliato in S. Valentino Torio.	Tramontano Emilio di Rocco, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. e con usufrutto come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	418661	780,50	Figallo Ida fu Giacomo, moglie di Dodero Gio. Battista dom. a Genova; con usufrutto a Dodero Anna vulgo Netty fu *Antonio-Agostino*, nubile, dom. in Genova.	Intestata come contro; con usufrutto a Dodero Anna vulgo Netty fu *Agostino-Antonio*, nubile, dom. a Genova.
Cons. 3,50 % (1906)	115313	42 —	*Losanna Pietro* di *Alessandro-Stefano*, dom. in Casale Monferrato (Alessandria), ipotecata.	*Lusana Evasio Pietro* di *Alessandro*, dom. in Casale Monferrato (Alessandria), nella prima, seconda e quarta intestazione e dom. in S. Pietro Incariano (Verona), nella terza intestazione, ipotecate.
Id.	230439	70 —	*Losanna Pietro* di *Stefano*, dom. in Casale Monferrato (Alessandria), ipotecata.	
Id.	281531	56 —	*Losanna Pietro* di *Stefano*, dom. in S. Pietro Incariano (Verona), ipotecata.	
Id.	501820	73,50	*Losanna Pietro* di *Stefano*, dom. in Casale Monferrato (Alessandria), ipotecata.	

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 5 settembre 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA

(3690)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Regificazione del Liceo scientifico di Iglesias.

Con Regio decreto 12 novembre 1936-XIV, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, è stato convertito in Regio il Liceo scientifico pareggiato di Iglesias.

(3833)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Annullamento di marchi di identificazione per metalli preziosi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, in applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Cavallone Francesco di Campobasso, contrassegnati col n. 4, sono stati distrutti, per cessazione della ditta stessa.

(3855)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Nomina del rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali produttori di oggetti artistici e di accessori dell'abbigliamento e dell'arredamento nella Commissione per l'esame delle istanze di importazione di materiali radioelettrici.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 9 luglio 1936-XIV, il cav. dott. Guido Malcangi è stato nominato membro della Commissione per l'importazione di materiali radioelettrici, in rappresentanza della Federazione nazionale fascista degli industriali produttori di oggetti artistici e di accessori dell'abbigliamento e dell'arredamento nella Commissione per l'esame delle istanze di importazione di materiali radioelettrici.

(3876)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale del Comitato di sorveglianza del Banco G. Cipriani-Avolio in liquidazione.

Seduta del 15 settembre 1936-XIV.

Il giorno 15 settembre 1936 anno XIV, alle ore 18, si sono riuniti nell'Ufficio di Direzione della Cassa di risparmio di Aquila i componenti del Comitato di sorveglianza per il Banco G. Cipriani-Avolio di Pacentro (Aquila) in liquidazione, nominati dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito con provvedimento del 27 maggio 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 giugno 1936-XIV, n. 127, signori: cav. dott. Luigi Ventura, rag. Giuseppe Rossini, ing. Bernardino Valentini.

I suddetti in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, circa la nomina del presidente, decidono di procedere seduta stante, come procedono, alla nomina stessa, ed a maggioranza di voti risulta nominato presidente del Comitato di sorveglianza il cav. dott. Luigi Ventura.

Indi il Comitato incarica il presidente di rimettere copia del presente verbale al commissario per la liquidazione del Banco G. Cipriani-Avolio sig. avv. Ercole Clementi.

La seduta è chiusa alle ore 19.30.

Il Comitato:

L. Ventura, presidente - *G. Rossini* - *B. Valentini*.

(3879)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI RIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il bando di concorso a 5 posti di veterinario condotto, in data 28 maggio 1935;

Visto i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso, trasmesso dalla R. Prefettura di Perugia, con lettera n. 21857, del 20 agosto c. a.;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie (R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281);

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Approva la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei, e ne dispone la inserzione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni all'albo pretorio dei Comuni interessati:

1. Dott. Grazietti Gino, con punti 112,50/450 pari a punti 12,50/50.
2. Dott. Barabasci Pietro, con punti 95/450 pari a punti 10,55/50.
3. Dott. Serantoni Didino, con punti 80/450 pari a punti 8,80/50.
4. Dott. D'Onofrio Gregorio, con punti 78/450 pari a punti 8,66/50.
5. Dott. Tosoni Felice, con punti 72,50/450 pari a punti 8,05/50 combattente.
6. Dott. Poggetti Vannuccio, con punti 72,50/450 pari a punti 8,05/50.
7. Dott. Mazzanti Tommaso, con punti 70/450 pari a punti 7,77/50.
8. Dott. Leoniri Gino, con punti 65/450 pari a punti 7,22/50.
9. Dott. Pieri Osvaldo, con punti 62,50/450 pari a punti 6,93/50.
10. Dott. Antico Pio, con punti 59,50/450 pari a punti 6,61/50.
11. Dott. Margacci Ugo, con punti 50/450 pari a punti 5,55/50 più anziano di età del dott. Cardona.
12. Dott. Cardona Loris, con punti 50/450 pari a punti 5,55/50.
13. Dott. Mancini Vincenzo, con punti 47,50/450 pari a punti 5,28/50.
14. Dott. Franci Manlio, con punti 45/450 pari a punti 5/50.
15. Dott. Filippi Francesco, con punti 43/450 pari a punti 4,77/50.
16. Dott. Bonafè Pietro, con punti 42,50/450 pari a punti 4,72/50.
17. Dott. Lupatelli Alfredo, con punti 39,50/450 pari a punti 4,38/50.
18. Dott. Vecciarelli Aldo, con punti 37,50/450 pari a punti 4,16/50.
19. Dott. Pannelli Bruno, con punti 37/450 pari a punti 4,11/50.
20. Dott. Petrangeli Giulio, con punti 35/450 pari a punti 3,38/50.
21. Dott. Ballarati Enrico, con punti 32,50/450 pari a punti 3,61/50.
22. Dott. Pimpolari Carlo, con punti 30/450 pari a punti 3,33/50.
23. Dott. Del Vecchio Michele, con punti 25,50/450 pari a punti 2,83/50.
24. Dott. Mariani Serafino, con punti 24/450 pari a punti 2,77/50 iscritto al P. N. F. da data anteriore alla Marcia su Roma.
25. Dott. Lugari Francesco, con punti 24/450 pari a punti 2,77/50.
26. Dott. Roli Nicola, con punti 22,50/450 pari a punti 2,50/50.
27. Dott. Franceschelli Alberto, con punti 20/450 pari a punti 2,22/50.
28. Dott. Straffi Giuseppe, con punti 17,50/450 pari a punti 1,94/50.
29. Dott. Semeraro Vittorio, con punti 15/450 pari a punti 1,66/50 coniugato senza figli; più anziano di età del dott. Bosio.
30. Dott. Bosio Giovanni, con punti 15/450 pari a punti 1,66/50 coniugato senza figli.
31. Dott. Lucchetti Emilio, con punti 12,50/450 pari a punti 1,38/50.
32. Dott. Lupi Luigi, con punti 12/450 pari a punti 1,33/50.
33. Pagliacci Paolo, con punti 10/450 pari a punti 1,11/50.
34. Dott. Fiore Giuseppe.

Rieti, 14 settembre 1936 - Anno XIV

Il prefetto: MONTICELLI.

(3828)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.